



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 giugno 2022 n.90

(Ratifica Decreto Delegato 13 aprile 2022 n.63)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 13 aprile 2022 n.63 – Gestione delle prestazioni periodiche erogate da Fondiss – promulgato;

Visto l'articolo 9 della Legge 22 dicembre 2021 n.207;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 28 marzo 2022;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 giugno 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.11 del 14 giugno 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI PERIODICHE EROGATE DA FONDISS

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato ha lo scopo di disciplinare, in maniera più efficace ed efficiente, la gestione delle prestazioni periodiche erogate da FONDISS, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni della Legge 6 dicembre 2011 n.191, all'uopo interessate, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 22 dicembre 2021 n.207.

Art. 2 *(Modifiche all'articolo 17 della Legge 6 dicembre 2011 n.191)*

1. L'articolo 17 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 17 *(Prestazioni pensionistiche)*

1. Il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito dall'iscritto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel sistema di previdenza principale, avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione a FONDISS e deve essere esercitato attraverso

presentazione della domanda di pensione. Nel caso in cui l'iscritto non abbia maturato quest'ultimo requisito, ha comunque diritto, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Regolamento di FONDISS, all'erogazione in un'unica soluzione di un importo pari al valore della posizione individuale maturata. L'iscritto, che percepisca la pensione nel sistema previdenziale principale, ha la facoltà di continuare la contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, e determinare autonomamente il momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. La prestazione pensionistica complementare può essere erogata in capitale, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale maturata e, per la residua parte, sotto forma di rendita. Il valore della posizione viene calcolato moltiplicando il numero delle quote, assegnato all'iscritto, per il valore della quota all'ultima valorizzazione utile alla data di erogazione. Nel calcolo della posizione individuale non sono considerate le anticipazioni ottenute e non reintegrate.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al titolare del diritto viene liquidata la prestazione pensionistica complementare integralmente in capitale, per l'importo pari alla posizione individuale maturata, qualora la rendita risultante al momento del pensionamento, sia minore o uguale al 100% dell'integrazione speciale, di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.38 e successive modifiche.

4. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi vincoli di incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità in vigore per le prestazioni erogate dal sistema di previdenza principale.

5. Il Comitato Amministratore definisce nel Regolamento di Funzionamento di FONDISS le caratteristiche delle prestazioni periodiche offerte agli iscritti aventi diritto alla prestazione pensionistica, prevedendo, fra le altre, anche la possibilità di opzione per una prestazione periodica con periodo di erogazione garantito e per una prestazione periodica con indicazione di un reversionario, ferme restando le modalità statistico-attuariali di calcolo delle prestazioni stesse.

La scelta della tipologia di prestazione periodica deve essere esercitata al momento di presentazione della domanda di pensione e non è successivamente modificabile.”.

Art. 3 *(Anticipazioni)*

1. Dopo l'articolo 17 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 è inserito il seguente articolo 17-bis:

“Art. 17-bis (Anticipazioni)

1. L'iscritto a FONDISS, da almeno otto anni, può richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per:

- a) spese sanitarie;
- b) spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- c) spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare;
- d) stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorrerà dal termine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali.

2. Le modalità di richiesta di anticipazione, nonché la possibilità di reintegro della propria posizione in FONDISS, sono stabilite secondo modalità previste dal Regolamento emanato dal Comitato Amministratore.

3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 50% della posizione individuale maturata.

4. Agli iscritti, ai quali sia stata riconosciuta dalle Commissioni mediche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale una inabilità permanente pari ad almeno il 50%, è riconosciuta la facoltà di richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 30% della posizione accumulata. In tal caso

l'iscritto è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo nel sistema di previdenza complementare.

5. Non sono ammesse altre tipologie di anticipazione o di riscatto diverse da quelle precedenti.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 19 della Legge 6 dicembre 2011 n.191)

1. All'articolo 19 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. L'Istituto per la Sicurezza Sociale può decidere, in accordo con il Comitato Amministratore di FONDISS, se affidare in tutto o in parte, a soggetti esterni, preferibilmente di diritto sammarinese, le attività di cui al primo comma.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011 n.191)

1. L'articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 è così modificato:

“Art. 20

(Erogazione della rendita)

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, che deve essere esercitato attraverso presentazione della domanda di pensione, il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia in favore dell'iscritto.

2. *abrogato*

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 17 della presente legge, al titolare del diritto alla prestazione pensionistica sotto forma di rendita, sino alla data del 31 dicembre 2023, viene liquidata la prestazione pensionistica complementare integralmente in capitale.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 21 della Legge 6 dicembre 2011 n.191)

1. L'articolo 21 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 21

(Aspetti fiscali)

1. I contributi obbligatori a carico del dipendente, degli iscritti alla gestione separata, del titolare co.co.pro o del lavoratore autonomo od agricolo costituiscono passività deducibili ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

2. Fermi restando i limiti di deducibilità previsti dall'Allegato A della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche al fine della determinazione del reddito imponibile, è prevista una ulteriore deducibilità dei contributi volontari di cui ai commi 10, 11 e 12, dell'articolo 15 della presente legge per un ulteriore importo non superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui per ciascun iscritto.

3. Sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita o di capitale, l'imposta viene applicata separatamente nella misura del 5% sotto forma di ritenuta a titolo definitivo.

4. Gli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro o committenti così come previsti dalla presente legge rientrano tra i costi e le spese deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.”.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 30 marzo 2012 n.36.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 giugno 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini